

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, LO CURZIO,
POLIDORO, VERALDI, ERROI, MONTICONE, ZILIO,
PALUMBO, FOLLIERI, MINARDO, LAURICELLA,
PETTINATO, BEDIN, FUSILLO, GIARETTA, NAVA,
FIGURELLI, GRUOSSO, DONISE, BONAVIDA, PELELLA,
PORCARI, BRUNO GANERI e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1998

—————

Modifica all’articolo 23, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Proroga dei termini e rateizzazione
dei debiti fiscali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla finanziaria 1997), concernente disposizioni in materia di entrata, prevedeva ai commi da 204 a 209 la possibilità, per il contribuente, di regolarizzare, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, gli omessi versamenti dell'IVA, delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi.

Per usufruire della sanatoria, il contribuente, doveva provvedere a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta dovuta ed una soprattassa variabile a seconda dell'anno di riferimento della violazione.

Per quanto concerne la regolarizzazione dei versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del 10 per cento, dovevano essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

La normativa di sanatoria certamente non era «premiale» nei confronti degli evasori, ma sollecitava un «operoso ravvedimento» ai contribuenti che, avendo regolarmente presentato le dichiarazioni, avevano omesso di provvedere ai relativi versamenti dei tributi.

Con l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla finanziaria 1998) il termine perentorio del 30 settembre 1997 è stato prorogato al 28 febbraio 1998.

Tale proroga trovava fondamento nella considerazione che i contribuenti morosi non avevano potuto beneficiare della «sanatoria» prevista dall'articolo 3 della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per evidenti difficoltà finanziarie: le stesse che avevano determinato il mancato versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni presentate.

Per consentire ai contribuenti che non hanno avuto la possibilità di «mettersi in regola» nemmeno entro il nuovo termine del 28 febbraio 1998, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, una nuova proroga con un termine - che si ritiene congruo - fissato al 31 dicembre 1998.

All'articolo 2 è prevista la possibilità di regolarizzare, entro il suddetto termine, anche gli omessi versamenti dell'IVA risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996, nonché gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 1997 (per il 1996), in quanto esclusi dalla proroga di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

All'articolo 3 vengono confermate le misure della soprattassa relativa agli anni 1995 e precedenti, mentre l'ammontare dovuto per il 1996 è maggiorato di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

La norma più rilevante è, però, contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge: esso prevede, per i soggetti operanti nell'ambito territoriale di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di interventi con decisione dell'11 aprile 1997, confermata con la decisione di cui alla lettera SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997, la possibilità di una rateizzazione nel pagamento degli importi dovuti,

con dilazione variabile rispetto all'ammontare delle posizioni debitorie e con la sola maggiorazione degli interessi legali.

Tale rateizzazione, nè trasgressiva nè inedita (in quanto utilizzata positivamente e, tra l'altro, con gettito rilevante, nella sanatoria previdenziale del 1997 ed introdotta anche per il pagamento del condono edilizio) coniuga l'esigenza dell'erario di riscuotere i propri crediti anche dai contribuenti in difficoltà (evitando iscrizione a ruolo e probabili procedimenti esecutivi) e concede a tali contribuenti la possibilità concreta di regolarizzare le proprie posizioni debitorie, con una dilazione che consente, molto probabilmente, di superare le proprie difficoltà.

La limitazione delle aree deboli del Paese ha riscontro di coerenza con gli interventi a sostegno di tali aree: la rateizzazione è finalizzata, soprattutto, a salvaguardare il tessuto produttivo di queste aree compresso da una crisi rilevante e prolungata che ha impedito, a contribuenti onesti, di assolvere al loro debito nei confronti dell'erario, determinando la loro iscrizione nella categoria dei morosi.

D'altra parte, sarebbe una incongruenza la definizione di una legislazione di sostegno al tessuto produttivo di queste aree, quando lo stesso Stato determinasse, per riscuotere i propri crediti in un'unica soluzione, la chiusura di numerose attività conseguente a procedimenti esecutivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

Art. 3.

1. Ferme restando le misure della sopratassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, l'ammontare dovuto per il 1996 è maggiorato di un importo, a titolo di sopratassa, pari al 10 per cento.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di interventi con le decisioni richiamate nell'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, de-

bitori per imposte e contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 1998, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Per le posizioni debitorie superiori a 100 milioni di lire, la regolarizzazione può essere effettuata in 60 rate bimestrali, per le posizioni debitorie da 50 milioni a 100 milioni di lire in 36 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 50 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi legali, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

